



Citation: Gaspare Nevola (2023). Costituzione, ieri e oggi. *Società Mutamento Politica* 14(28): 127-142. doi: 10.36253/smp-15020

Copyright: ©2023 Gaspare Nevola. This is an open access, peer-reviewed article published by Firenze University Press (<http://www.fupress.com/smp>) and distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited.

Data Availability Statement: All relevant data are within the paper and its Supporting Information files.

Competing Interests: The Author(s) declare(s) no conflict of interest.

Costituzione, ieri e oggi

GASPARE NEVOLA

Abstract. Constitutions represent an answer to a problem that derives from the nature of human beings and from their co-living together in a common social and political space. The root of the “constitutional problem” can be summed up with the following double question: how to create a stable and safe human/political community for *zoon politikon*, inside of a given territory, under a political organization flexible enough to adapt to internal and external changes which can threaten stability and security of collective coexistence? And how to do it between order and freedom, between power and law, between consent and dissent, between majority and minority? The present essay examines conceptual, empirical and historical profiles concerning the constitutional matter which has engaged the Ancients as well as the Moderns and Contemporaries. The essay emphasizes, on one side, the transformations of constitutions, on the other side, the intrinsic nature of constitutions in terms of “sociopolitical contract” and the normative *telos* that characterizes them. In contemporary societies, the Occidental ones *in primis*, the constitutional *telos* stay wrapped up, more than in the past, in an intimate (and conflictual) interweaving between formal (or encoded) constitution and “material” constitution “practiced” in social, cultural and political life. One might say that men do their constitutions, but not at will: systemic dynamics and structures (social and cultural, economics and technological, juridical and political) matter.

Keywords: Constitution, power-right, political culture, social contract, means-ends, rule of men and rule of laws.

Riassunto. Le costituzioni rappresentano una risposta a un problema, il quale discende dalla natura degli uomini e dal loro con-vivere insieme in un dato spazio sociale e politico comune. La radice del “problema costituzionale” può essere riassunta con la seguente duplice domanda: come creare una comunità umana/politica stabile e sicura per lo *zoon politikon*, all’interno di un territorio definito, sotto un’organizzazione politica abbastanza flessibile da adattarsi ai cambiamenti, interni ed esterni, e che possono minacciare la stabilità e la sicurezza della convivenza collettiva? E come crearla tra ordine e libertà, tra potere e diritti, tra consenso e dissenso, tra maggioranza e minoranze? Il presente saggio, esaminando aspetti concettuali, empirici e storici riguardanti la vicenda e il problema costituzionali che hanno impegnato Antichi e Moderni, mette in risalto, da un lato, le trasformazioni delle costituzioni; dall’altro, la loro natura intrinseca di “contratto sociopolitico” e il *telos* normativo e fattuale che le ha sempre ispirate. Nelle società contemporanee, occidentali *in primis*, il *telos* costituzionale, come e forse più che in passato, resta avvolto in un intimo intreccio (anche conflittuale) tra costituzione formale o “codificata nelle carte” e costituzione materiale “praticata” nella vita sociale, culturale e politica. Per parafrasare una nota massima, gli uomini fanno le loro costituzioni, ma non le fanno a piacimento. Le dinamiche e le strutture sistemiche di natura sociale e culturale, economica e tecnologica, giuridica e politica, contano.

Parole chiave: Costituzione, potere/diritto, cultura politica, contratto sociale, mezzi/fini, governo degli uomini e governo delle leggi.

1. INTRODUZIONE: CHE COSA È UNA COSTITUZIONE?

All'inizio del XXI secolo nel mondo esistono circa 250 Stati, intesi come comunità politico-territoriali formalmente indipendenti e con pretese di una sovranità per lo più giuridicamente riconosciuta. La quasi totalità possiede una costituzione, per quanto la sua forma e i suoi contenuti specifici possano variare a seconda delle aree geopolitiche o delle tradizioni storiche e di pensiero. Ma che cos'è una costituzione?

Il cittadino comune, persino quello che non si interessa di politica, quali che siano le parole che usa o i suoi giudizi, è facile che grosso modo esprima un'idea così riassumibile: una costituzione è un insieme di regole, norme, istituzioni, diritti e valori fondamentali di una società. Se lo sollecitiamo ad approfondire questa idea, a suo modo dirà che una costituzione è qualcosa che: in primo luogo, pone dei limiti al comportamento degli individui, affinché a nessuno sia consentito di fare tutto ciò che vuole; in secondo luogo, definisce una serie di libertà e di diritti del cittadino; in terzo luogo, fissa i termini e le condizioni che obbligano all'osservanza delle leggi; in ultimo luogo, stabilisce le norme e le modalità attraverso le quali i governanti prendono le decisioni valide e vincolanti per tutta la collettività, e ciò sulla base di principi di liceità, legalità e legittimità a cui sono sottoposte anche le autorità pubbliche che detengono il potere.

Ciò che emerge è che la costituzione è uno strumento politico-giuridico attraverso il quale si guida, o si dovrebbe guidare, il regolare svolgimento di quello che nel linguaggio della scienza politica è il processo politico, ovvero il processo di assegnazione autoritativa dei valori in una società valido *erga omnes* (Easton 1973 [1950]). Già questa idea di costituzione che innerva il senso comune, più o meno colto, indirizza lo sguardo verso cui si volge l'attenzione del sapere specialistico, scientifico e critico degli studiosi di politica.

Con un linguaggio più tecnico, per costituzione intendiamo, in generale, la definizione (formale) e le pratiche (regolari o previste) sulla base delle quali una comunità politica: a) organizza il funzionamento della sua vita pubblica e sociale; b) identifica coloro che ne fanno parte (*citizenry*, sistema di cittadinanza); c) distribuisce e delimita il potere al suo interno, tra i suoi gruppi sociali e/o tra le sue istituzioni (sistema di potere); d)

distribuisce e delimita al suo interno la legittimità del potere, tra i gruppi sociali e/o tra le istituzioni (sistema di potere legittimo); e) assegna e riconosce i diritti e i doveri dei suoi membri (*citizenship*, sistema dei diritti/doveri di cittadinanza).

Nel corso della storia e nei diversi contesti geopolitici della civiltà occidentale, le comunità politiche che si sono date una costituzione hanno avuto natura e dimensioni differenti, come nel caso, ad esempio, delle *pòleis* dell'antica Grecia, dei comuni o delle Città-Stato del Medioevo; degli Stati moderni consacrati dalla Pace di Vestfalia (1648), poi diventati Stati nazionali e Stati democratici e giunti fino ai nostri giorni. Analogamente differenti sono le forme istituzionali che la comunità politica ha via via assunto: da quella monarchica o signorile a quella repubblicana o democratica, da quella centralizzata o decentralizzata a quella tirannica o autoritaria. Nel quadro del significato generale di costituzione abbozzato sopra, al variare storico della comunità politica corrisponde, tipicamente, il variare dei caratteri specifici assunti dalle diverse costituzioni.

Come ogni importante creazione umana, anche le costituzioni rappresentano una risposta a un problema discendente dalla natura degli uomini e dal loro convivere insieme, in un territorio con-diviso¹. La radice del problema generale che una costituzione cerca di trattare e risolvere è: come creare una comunità umana stabile e sicura per i suoi membri all'interno di un definito territorio, sotto un'organizzazione politica abbastanza flessibile da adattarsi ai cambiamenti interni ed esterni inevitabili e che possono minacciare la stabilità e la sicurezza della convivenza collettiva. È questo il "problema hobbesiano dell'ordine" e del bisogno di un'organizzazione politica che sottragga le relazioni tra gli individui e tra i gruppi alla violenza e alla legge del più forte, sottomettendole ad una regolazione o governo (*government*) condiviso in grado di rassicurare deboli e forti, masse ed élite, governati e governanti. Dalle limitazioni dei monarchi assoluti alle limitazioni dei legislatori o governanti degli Stati-Nazione e delle democrazie, le costituzioni si sono sempre sviluppate allo scopo o con il fine di fornire una qualche stabilità e prevedibilità alla sicurezza della vita delle persone nelle e delle comunità politiche. Per questo stesso motivo le costituzioni hanno sempre – per loro natura – irrigidito, limitato o tenuto a freno le istanze, le possibilità o le modalità del cambiamento politico-sociale ovvero della distribuzione delle risorse primarie di una società (potere, ricchezza, *status*), rendendo talora problematico lo spazio delle libertà, dell'eguaglianza e della giustizia sociale.

¹ Sulle implicazioni politico-culturali e sociali della convivenza tra diversi rimando a G. Nevola (2022-23).

2. ANALISI DELLE COSTITUZIONI: STRUMENTI TEORICO-CONCETTUALI

In tempi di profonde trasformazioni dell'idea, delle pratiche e del funzionamento del processo politico nelle liberaldemocrazie contemporanee, è necessario che anche la scienza politica presti una rinnovata attenzione agli strumenti analitici, agli schemi teorici e ai concetti tramite i quali studiare, osservare e comprendere le costituzioni. A tal fine è utile mettere a fuoco, in primo luogo, il significato politico, culturale e giuridico, nonché i caratteri, della costituzioni contemporanee, e ciò attraverso griglie analitiche; in secondo luogo, il retroterra storico (la genealogia delle costituzioni) da cui emerge la natura delle costituzioni come contratto sociale, patto o accordo politico che "tiene insieme" i membri di una comunità politica e che ne definisce e legittima (cioè giustifica) un determinato ordine sociale e politico.

2.1 Definizione, contenuti e classificazioni di costituzione

a) Definizione

Senza passare in rassegna la moltitudine di definizioni esistenti nella letteratura specialistica, ne proponiamo una sulla quale possono convergere almeno gran parte di quelle in circolazione. Una costituzione è il complesso delle regole (formali e non) che disciplinano la composizione, i poteri e i metodi dei principali organi di governo (*government*) e che funge da "tecnica di libertà" in una società. In altre parole, la costituzione è un 'mezzo' di organizzazione e limitazione del potere e di riconoscimento e garanzia dei diritti e delle libertà dei membri di una comunità politica (Wheare 1960, Jennings 1959, Sartori 1987, Reinhard 2001).

b) Struttura

Pressoché tutte le costituzioni presentano un'articolazione strutturale o esprimono alcuni elementi strutturali. In ogni costituzione è possibile distinguere una prima parte che condensa la *ratio* costituzionale (preambolo); una serie di articoli dedicati ai diritti fondamentali (parte garantista); una serie di articoli dedicati alla struttura del governo della società, alla definizioni dei poteri e all'organizzazione delle istituzioni (parte ordinamentale²); una serie di norme relative al controllo di costituzionalità delle leggi e alla revisione o cambiamento della costituzione (parte di controllo e revisione); alcune norme transitorie che regolano il passaggio dal vecchio al

nuovo ordine politico e costituzionale (in genere la parte finale). Più in dettaglio, eccetto pochi casi, tutti i documenti o le tradizioni costituzionali presentano i seguenti importanti elementi di contenuto e di funzione costituzionale:

I) Dalla *Magna Charta* (1215) ad oggi, un contratto o accordo (esplicito o implicito) tra governanti e governati, in base a cui i governati ottengono una limitazione del potere/autorità dei governanti in cambio del riconoscimento a questi di alcuni diritti a governare, in cambio di una preservazione dell'ordine e della stabilità del sistema politico-sociale.

II) Definizione del rapporto tra i poteri/autorità centralizzati e quelli decentralizzati, in base a cui si 'ricompono' la frattura centro-periferie, secondo soluzioni istituzionali che vanno dall'estremo dello Stato unitario e centralista all'estremo opposto dello Stato-sistema confederale, passando attraverso i punti intermedi dello Stato regionalistico, autonomistico o federale.

III) Divisione o separazione dei poteri e delle funzioni di governo che, nel solco di Aristotele e di Montesquieu, distingue tra potere legislativo, esecutivo e giudiziario.

IV) L'enfasi sul "primato della legge", variamente intesa nelle diverse epoche e contesti: una legge ora di natura trascendente (legge naturale, legge divina); ora di natura immanente (legge umana o legge positiva). Il primato della legge è alla base dello sviluppo della dottrina della *Rule of Law*: In base a questa, tutti i membri di una comunità politica (inclusi, cioè, coloro che in vario modo sono eletti o posti a governare) sono egualmente soggetti alle leggi. Secondo la *Rule of Law* la costituzione o i documenti costituzionali godono di supremazia sulle leggi ordinarie, siano queste leggi degli atti legislativi, esecutivi o amministrativi; ciò a prescindere da quale sia l'organo istituzionale che, storicamente nelle diverse tradizioni politico-giuridiche, presiede alla definizione e regolazione del rispetto del primato della legge (monarca, parlamento/popolo, corte suprema o costituzionale, corti internazionali).

V) Definizione dei diritti, delle libertà e delle garanzie fondamentali di appannaggio dei membri di una comunità politica, e talora anche una definizione dei loro doveri.

VI) Definizione dei poteri istituzionali che ne descrive l'organizzazione, le competenze e il funzionamento, le prerogative e i doveri, nonché le modalità (procedure) della loro formazione, composizione e rinnovamento.

VII) Definizione delle procedure di emendamento, revisione o cambiamento della costituzione e una definizione dei soggetti titolati al compito.

² Questa parte è invero, a suo modo, anch'essa garantista, nella misura in cui limita il potere e perciò stesso mira alla protezione delle libertà di fronte al potere assoluto o arbitrario.

VIII) Il preambolo, in cui vengono sia dichiarati i soggetti titolari della sovranità ovvero i soggetti nel nome dei quali è proclamata la costituzione, sia enfatizzati gli ideali e i valori che ispirano la costituzione.

IX) In taluni casi è prevista la presenza di una Corte suprema o di una Corte costituzionale, definendone poteri e funzioni. Tali Corti sono solitamente designate come organo ultimo di garanzia costituzionale e di presidio della *Rule of Law*, come detta la dottrina del normativismo giuridico kelseniano in contrapposizione a quella del decisionismo politico-giuridico di Schmitt.

c) Dimensioni empirico-analitiche

Nei suoi contenuti specifici, ogni costituzione esprime o rimanda a tre principali e congiunte dimensioni costitutive della cultura politica da cui trae origine: a) la dimensione di universalismo della costituzione, rappresentata dagli ideali, i valori e i diritti fondamentali dell'uomo; b) la dimensione di storicità, che riconosce le esperienze storiche alle spalle di una comunità politica – tanto quelle popolari quanto quelle delle sue classi dirigenti – nonché la situazione storica nella quale una costituzione viene varata; c) la dimensione di politicità, dove trovano spazio il pluralismo politico e le fratture (*cleavage*) sociali, ideologico-culturali e politiche, la 'composizione' tra i soggetti del pluralismo e delle fratture, oltre che i rapporti forza e gli equilibri di potere tra i soggetti (Nevola 2007).

d) Classificazioni

I criteri distintivi del fenomeno costituzione sono numerosi. Tra questi alcuni sono ampiamente utilizzati nella letteratura specialistica come nel discorso pubblico. Essi, nel loro insieme, delineano una mappatura classificatoria dell'universo costituzionale.

In base a un primo criterio analitico, le costituzioni possono essere scritte o non scritte. Si tratta tuttavia di un criterio puramente formale (e spesso ritenuto poco pregnante) poiché tende ad oscurare il fatto che nessuna costituzione così detta non scritta (es. quella della Gran Bretagna) può dirsi effettivamente o del tutto non scritta, dato che fa riferimento a una molteplicità di documenti e di pratiche consolidate nella tradizione politico-giuridica (Sartori 1987). D'altra parte, nessuna costituzione risulta integralmente scritta, dato che normalmente una varietà di questioni di rilievo costituzionale rimanda a una moltitudine di assunti inespressi e di istituzioni non formali (es. quella degli Stati Uniti o quella della Repubblica Italiana) (Maddex 1995). Sotto questi profili risulta più appropriato distinguere, piuttosto, tra costituzioni codificate e non codificate in un unico testo.

Un secondo criterio analitico distingue tra costituzioni rigide e flessibili. Le prime prevedono un procedimento di revisione costituzionale complesso, basato su una maggioranza parlamentare qualificata o aggravata e su una ratifica popolare via referendum. Queste prevedono che le leggi siano sottoposte a un vaglio di costituzionalità da parte di un organo giudiziario *ad hoc* (procedura di *constitutional review*) (es. Italia e, per taluni aspetti, Stati Uniti). Le seconde, invece affidano la revisione della costituzione al parlamento con un voto a maggioranza semplice, mentre l'esame di costituzionalità delle leggi fa capo alle corti giudiziarie ordinarie (procedura di *judicial review*) (es. Gran Bretagna).

Un terzo criterio analitico, che risulta particolarmente significativo nel linguaggio costituzionale, dà risalto alla differenza tra costituzione formale e costituzione effettiva. L'argomento su cui poggia questa distinzione è di grande rilievo politologico e sociologico, ma non meno per il diritto costituzionale: «la politica non può essere adeguatamente descritta nei termini della sola costituzione formale o in quelli della sola costituzione effettiva, ma soltanto tenendole congiuntamente presenti entrambe» (Lasswell e Kaplan 1979: 233). Per riprendere un'immagine di Edmund Burke, se la costituzione formale può essere considerata «l'abito del corpo politico», possiamo dire che la costituzione effettiva può essere considerata come il corpo politico in azione, che vive. Nell'ambito del pensiero politico, la costituzione formale è il perno attorno a cui ruota soprattutto la concezione liberale del costituzionalismo, della democrazia moderna e dello Stato di diritto; mentre alla costituzione effettiva guardano prevalentemente la tradizione populista che fa capo a Rousseau o quella marxista. Questa distinzione può altresì essere fatta risalire già ad Aristotele, che, da un lato, definisce la costituzione come ordinamento (formale) delle magistrature della *polis* e, dall'altro, ha cura di distinguere l'ordinamento costituzionale (formale) dal modo in cui il potere e i diritti vengono di fatto esercitati. Il filosofo ateniese sottolinea: «in molti stati una costituzione, sebbene non sia democratica, viene applicata in modo democratico [...] e, per converso, in altri stati, la costituzione stabilita può inclinarsi alla democrazia ma essere applicata in pratica secondo uno spirito oligarchico» (Aristotele 1960, IV: 5). Prestare attenzione alla costituzione effettiva implica considerare la costituzione non solo come un documento (più o meno codificato), come una "carta"; bensì portare in evidenza come i suoi principi, norme e regole formali trovino applicazione e svolgimento nel corso della vita politica di un regime. La costituzione, in altre parole, è anche un processo, ora più ora meno rispondente a quanto fissato e dettato dalla costituzione formale (Easton 1973 [1950], Frie-

drieh 1950). Processo al quale fa riferimento il concetto di «costituzione dinamica» sviluppato recentemente dalla scienza politica e dal diritto costituzionale e che recupera, a suo modo, la concezione della costituzione flessibile di Burke, raccordandola a quella della concezione rigida e formale, sulla scia della teoria costituzionale di McIlwain (1947, Compagna 1998). In questa chiave, la costituzione come processo mette l'accento sulla misura in cui il potere e la sua limitazione da un lato, e i diritti/libertà e la loro tutela dall'altro, siano effettivamente all'opera in un Paese; ovvero si è interessati a mettere in luce quanto una costituzione sia in grado di indirizzare e incanalare limitazioni del potere e tutele dei diritti, quanto le limitazioni e le tutele siano mantenute in essere (Maddex 1995). Una particolare rielaborazione della dimensione analitica della «costituzione effettiva» e della costituzione come processo trova formulazione nel concetto di «costituzione materiale» di Mortati (1998). Con questo concetto il costituzionalista italiano si riferisce all'«essenza» della dinamica politica che caratterizza ogni ordinamento costituzionale, e segnatamente alle finalità perseguite da ogni corpo sociale organizzato come entità statale e ai mezzi con cui tali finalità sono perseguite³. La costituzione materiale, inoltre, sottintende una comunità e un processo politici che si strutturano intorno ai gruppi sociali operanti nella comunità. Tali gruppi configurano il pluralismo politico e culturale, in quanto portatori di ideologie e valori, di interessi e concezioni degli scopi da affermare tramite le istituzioni e le norme dettate dalla costituzione formale⁴. In base alla teoria della costituzione materiale, una costituzione si riduce a mera costituzione formale quando essa perde il suo riferimento alla vita e all'*ethos* della società, ossia quando essa non appare essere in grado di rappresentare quel patto di dominio condiviso tra governanti e governati storicamente e politicamente associato a una costituzione. In questo caso-limite e critico, come ha evidenziato Burdeau (1978), la costituzione e la legge e i diritti che essa esprime, diventano solo il «risultato di una prova di forza» e derivano la loro autorità più dalla forma che dal contenuto-*telos* della costituzione: la costituzione «perde la sua virtù morale, per essere niente di più che la sanzione di una vittoria in un conflitto di interessi o di ideologie» e di potere.

Nella teoria giuridica legge e legalità sono legate come la causa all'effetto, perché la legalità è il carattere di ciò che

³ La costituzione materiale «agisce come fonte di validità o di positivizzazione della costituzione formale» e opera come «sostegno e mezzo di integrazione delle leggi costituzionali» (Mortati 1998: 124).

⁴ In questo senso, la costituzione materiale mette in luce la dimensione della politicità del patriottismo costituzionale (Nevola 2007).

è conforme alle leggi. Quando la legge si degrada al punto da trarre la sua autorità dalle procedure previste per la sua adozione, la legalità diventa sufficiente a sé stessa: essa diventa solo una determinazione dei comportamenti permessi [...] Il liberalismo formalista dello Stato liberale ha generalizzato e fatto prevalere questa l'interpretazione» (Ibidem: 148-49)

Interpretazione del diritto e della costituzione, che prevale nella cultura politica e nelle dottrine costituzionali che hanno marcato l'età contemporanea. Dietro questa diagnosi sull'universo costituzionale sembrano fare capolino gli effetti perversi dell'affermarsi a partire dal secondo dopoguerra di una cultura politica ispirata, in tema di costituzione, dal successo politico e intellettuale della teoria del positivismo giuridico-politico di Kelsen contro la teoria del decisionismo giuridico-politico di Schmitt⁵.

3. IL *TELOS* COSTITUZIONALE: UNA DEFINIZIONE 'DENSE' DI COSTITUZIONE

I concetti di costituzione come processo e di costituzione materiale, con la loro delimitazione della valenza della costituzione formale, si integrano nella teoria costituzionale quando questa affronta il tema della costituzione come 'mezzo' e costituzione come 'fine'. In questo caso la teoria sottolinea che la costituzione formale (scritta e codificata o meno in un unico documento) funge da mezzo rispetto a un fine, osservando che a essere di prima rilevanza nella dottrina del costituzionalismo è il *telos* (il fine) che si persegue per suo tramite. In particolare, il concetto funzionale di costituzione come processo evidenzia che una costituzione è propriamente tale – e non semplicemente una «costituzione di facciata», scritta sulla carta, ma che non trova adeguata applicazione effettiva nella vita della comunità politica – nella misura in cui essa si rivela efficace nel perseguire il *telos* costituzionale. Come è stato notato nella letteratura specialistica, una costituzione può essere strutturata a livello formale e legale, ma non essere efficace⁶; d'altra parte, essa può risultare efficace pur non essendo codificata formalmente (in termini di diritto positivo)⁷.

⁵ Sui riflessi sul caso italiano cfr. Nevola (2022a).

⁶ Questo vale anche nel caso delle così dette «costituzioni garantiste» del costituzionalismo liberale novecentesco di ispirazione kelseniana e tanto celebrate da Sartori (1987).

⁷ Esempi storici nel primo caso sono quelli della Repubblica di Roma sotto il dominio dell'aristocrazia senatoriale e, poi, sotto Ottaviano; oppure l'Inghilterra della seconda metà del XVIII secolo. Esempi del secondo caso sono invece diffusi nella storia inglese dei partiti in alternanza al governo. Cfr. Friedrich (1950).




Figura 1. Il *telos* costituzionale. Fonte: elaborazione dell'Autore.

Ma qual è il *telos* di una costituzione? La risposta può essere sintetizzata richiamando i due nuclei cruciali dei contenuti che definiscono una costituzione: da un lato, il riconoscimento dei diritti e delle libertà; dall'altro, la definizione della limitazione del potere di chi governa. Nel primo caso, sulla scia di Hannah Arendt (1983), una costituzione non può che essere *constitutio libertatis*; nel secondo caso, come fissato da Montesquieu, una costituzione è tale se impedisce l'abuso del potere, e perciò non può prescindere dalla divisione e separazione dei poteri. Nel primo caso, la costituzione si preoccupa, tramite il diritto, di garantire le libertà e i diritti (*jurisdictio*); nel secondo caso, si preoccupa di organizzare e separare i poteri istituzionali (*gubernaculum*). Contrariamente a quanto sostenuto da influenti interpretazioni politologiche e costituzionaliste, *jurisdictio* e *gubernaculum* costituzionali vanno distinti analiticamente, e con cautela, ma restano strettamente intrecciati tra loro sul piano storico-empirico funzionale. Infatti, essi rappresentano due facce di un medesimo *telos* verso il quale, secondo la *ratio* del costituzionalismo, convergono le loro funzioni: proteggere e garantire i governati appartenenti a una comunità politica dall'assolutismo o dall'abuso di potere da parte di coloro che, di volta in volta, sono i governanti o detentori del potere. In altri termini, *jurisdictio* (sottomettere la forza al diritto) e *gubernaculum* (dividere il potere) sono due strategie costituzionali congiunte (che si rafforzano o si indeboliscono insieme) tramite le quali una costituzione persegue un unico *telos*: limitare il potere.

Ciò in ragione di quel "fatto politico" sintetizzabile come il "principio di Montesquieu": affinché «una costituzione possa essere tale che nessuno sia costretto a fare le cose alle quali la legge non obbliga, o a non fare quelle che la legge permette», e pertanto affinché non si consumi abuso di potere è necessario che «il potere arresti il potere» (Montesquieu 1996 [1748]: 309).

Alla luce della messa a punto teorico-concettuale fornita in questa sede, è ora opportuno riformulare la definizione di costituzione anticipata all'inizio. Per definire che cos'è una costituzione e identificarne il significato concettuale e stratificato nella storia, più che considerare le forme e le strutture che la delineano o codificano, è necessario porre l'accento sul *telos* costituzionale, sul suo scopo e le sue finalità normative.

Mentre nel XXI secolo, come già nel corso della storia, osserviamo una varietà di forme costituzionali, il punto essenziale che va fermato è che le costituzioni esprimono un *telos* normativo costante e resistente da tempo immemore. Tale *telos* ispira la varietà delle soluzioni costituzionali di fronte a un medesimo e grande problema della vita collettiva: il problema del potere e dell'autorità, della libertà e dell'ordine politico alle prese con la con-vivenza tra diversi e diseguali per condizioni. Questo problema "esistenzialmente" (vien da dire) e "filosoficamente", investe la vita di ogni comunità politica, nel presente come nel passato. Tale *telos* emerge anzitutto (anche se non esclusivamente) nella sfera di quella che oggi chiamiamo cultura politica: nell'ambito, cioè, delle idee dei valori, degli ideali e delle ideologie (correlati anche agli interessi), delle pratiche e dei sistemi di credenza politica, e, non meno, nella forza che essi riescono ad avere. Tale *telos*, storicamente, si ritrova nella *polis* dei Greci come nella *republica* romana; nel Medioevo delle città-comuni come nella formazione e consolidamento dello Stato moderno e poi della sua nazionalizzazione e democratizzazione; nelle libertà di religione, di credo e di pensiero; nell'"antichità delle libertà inglesi" e nelle sue rivoluzioni del XVII secolo, come nella rivoluzione americana e in quella francese; nelle democrazie liberali ottocentesche come nell'Europa del XX secolo che vede il varo del "controllo di costituzionalità" delle leggi dopo le esperienze fasciste⁸. Sotto questo profilo, nell'analisi della/e costituzione/i, scienza politica, diritto costituzionale, storia politica delle istituzioni e delle dottrine, sociologia storica e filosofia politica traggono reciproco vantaggio conoscitivo se non si rinchiudono nei loro rispettivi ambiti disciplinari, aprendosi invece l'una disciplina ai contributi e alle sensibilità dell'altra.

4. DEGLI ANTICHI E DEI MODERNI. LA COSTITUZIONE COME CONTRATTO SOCIALE

I Greci non alzarono le vele verso Troia e non l'assediarono e distrussero per riprendersi Elena. Gli uomini lottano ed entrano in conflitto tra loro per conquistare

⁸ Cfr. *infra* par. 5.

il potere o per non soggiacere al potere di altri. Lottano per il controllo su altri uomini o per l'emancipazione dal controllo altrui che lede la loro dignità e la loro libertà, lottano per l'autorità, per la ricchezza e il prestigio associati a chi detiene posizioni di autorità o lo status di uomo egualmente libero. In questa ottica del conflitto politico, assumono peculiare rilievo anche i processi relativi al controllo delle organizzazioni formali: le istituzioni politiche, giuridiche ed economico-finanziarie; gli apparati militari, amministrativi, dell'opinione pubblica e mediatici. Se definiamo la politica come governo dell'ostilità tra gli uomini, come conflitto (ostilità) e regolazione del conflitto (governo) (Nevola 1994), la dialettica tra governanti e governati rappresenta una matrice e una forma tipica di quei processi politici che Easton (1973 [1950]) definisce come processi di assegnazione autoritativa dei valori e delle risorse in una società, ma che egli declina in una chiave liberale parziale e fuorviante, se non tendenziosa, secondo un consensualismo-funzionalismo ancorato a una politica pro-sistema⁹. Quale che sia l'esito di tali processi, l'autorità (intesa come potere legittimo) dei governanti tende sempre a subire un certo grado di controllo da parte dei governati, diventa in una qualche misura "potere acconsentito". In altre parole, l'autorità degli stessi governanti non realizza mai completamente un controllo unilaterale, assoluto o totale dei governati; nemmeno quando la contesa per il potere e l'autorità sembra vinta e risolta a favore dei governanti. L'autorità di chi governa è comunque condizionata, sottoposta ad un certo grado di controllo o limite, persino nei casi di Stalin o di Hitler che riuscirono a indurre i loro sudditi alla docilità. Così è stato almeno fino ai nostri giorni, di fronte agli interrogativi suscitati dalle odierne tecnologie del controllo, attrezzate di Big Data, sistemi informatici e di intelligenza artificiale.

Da questa complessa logica del processo politico traggono origine le idee di autori come Hobbes, Locke o Rousseau sull'autorità come contratto sociale, compresa la concezione di quest'ultimo come fondamento politico della costituzione. Nel commentare la teoria del contrattualismo politico – variamente sviluppata dalla filosofia politica classica – secondo cui una costituzione poggia su un contratto (più o meno esplicito) tra governanti e governati, come osserva il politologo Lindblom (1979: 29-30) «sembra abbastanza sensato inquadrare i cittadini come individui che volontariamente concedono l'autorità a un sovrano in cambio dell'impegno, da parte sua, di proteggerli e di fare altre cose in loro favore che essi non siano in grado di compiere da soli». Che si tratti di un contratto di natura autoritaria-coercitiva (Hobbes),

liberale (Locke) o democratica (Rousseau), il *telos* delle costituzioni (limitare il potere/autorità, garantire i diritti/libertà) punta ad assolvere questa funzione contrattuale.

Nella storia e nella geografia del pensiero politico, giuridico, delle istituzioni e delle pratiche, le istituzioni hanno svolto questa loro funzione assumendo forme e tratti variabili (costituzioni più o meno codificate, rigide o flessibili, ecc.). Ma a ben considerare, il loro *telos* e *ratio* normativi e la loro funzione politica risultano piuttosto costanti. Tenere ben in evidenza la differenza tra concezione formale e concezione funzionale (o 'materiale') di costituzione, distinguere tra costituzione come mezzo e costituzione come fine, consente di chiarire non poche confusioni che solitamente emergono nella letteratura e nei dibattiti tra giuspubblicisti, politologi, filosofi e scrittori politici. Per gettare luce sul ginepraio di posizioni ed equivoci lievitato sul tema, è proficuo porre la questione costituzionale nei termini del "nome" e della "cosa" costituzione. Ad esempio, secondo Sartori (1987), la costituzione è "cosa" moderna, alla quale si è finito per assegnare un "nome" risalente all'antica Roma e addirittura ad Aristotele: un nome che però nell'antichità e nella modernità politica sarebbe riferito a cose (intese come referenti empirici) completamente differenti. A questa fortunata tesi modernista sulla costituzione si oppone quella di McIlwain¹⁰ (1947), la quale sottolinea invece una certa continuità e persistenza storica del significato e delle soluzioni costituzionali. Dal confronto tra queste due tesi, acquista rilievo il tema della "costituzione degli antichi e dei moderni". Al di là di quale sia stata l'avventura storica del termine costituzione, se concentriamo l'attenzione sul *telos* costituzionale l'osservazione storico-empirica porta in rilievo che pur nel variare delle sue forme e delle particolari soluzioni tecnico-giuridiche, la costituzione è un'esperienza politica che attraversa l'orizzonte politico (o almeno quello occidentale) dall'antichità alla modernità e fino ai nostri giorni. E in tema di costituzione, come si è riportato in questa sede e come condiviso in letteratura, il *telos* è decisivo.

5. LE COSTITUZIONI NELLA STORIA E NEL MONDO CONTEMPORANEO

5.1 Costituzione degli antichi e costituzione dei moderni

Nell'ambito del movimento culturale, filosofico e politico che si è sviluppato a partire dal XVIII secolo, il termine costituzione viene riferito a quei documenti scritti e codificati in cui sono dichiarati ed esposti i principi dell'ordinamento dello Stato, la sua divisione

⁹ A critica e a correzione della teoria eastoniana sono utili Schattschneider (1960); Bachrach and Baratz (1986).

¹⁰ Ripresa da Maddox (1982)

ed equilibrio dei poteri e le garanzie dei diritti e libertà dei suoi membri. Questa periodizzazione dell'esperienza costituzionale diventa presto punto di riferimento della concezione "modernista" della costituzione, secondo la quale la costituzione segna un punto di rottura nella storia politica e giuridica della regolazione della relazione tra governati e governanti, dei diritti e dei poteri all'interno di uno Stato. A questa tesi discontinuista già all'epoca e fino ai nostri giorni, si oppone la tesi continuista, secondo cui la costituzione è esperienza di ben più vecchia data. A prendere forma è così quello che definiamo il tema della "costituzione degli antiche e dei moderni". Come si è visto sopra, il *telos* che identifica ciò che è una costituzione attraversa le varie epoche storiche. Vero è, tuttavia, che tra XVIII e XIX secolo, alimentate dalla filosofia illuminista, dalle rivoluzioni e dalle dottrine liberali, le costituzioni moderne acquistano un loro profilo peculiare rispetto al passato. Ciò si riscontra in relazione a due principali profili: da un lato, la definizione e l'accentuazione del rilievo dei diritti individuali dell'uomo; dall'altro, l'emergere del popolo come nuovo soggetto titolare della sovranità politico-giuridica.

5.2 Costituzioni nella storia: le molte facce di un unico *telos*

Nel corso dei secoli il concetto di costituzione ha assunto significati politici e accezioni giuridiche differenti. Si è modificato secondo il contesto storico e politico-sociale, secondo le forme e i contenuti particolari della "costituzione-cosa" sussunti sotto la "costituzione-nome", ma anche in relazione allo sviluppo di teorie e ideologie costituzionali che inevitabilmente elaborano la messa a fuoco del fenomeno e del concetto stesso, contribuendo a definire e a riconoscere la "costituzione-cosa". Questa varietà costituzionale può essere articolata e ordinata sulla scia di una rassegna storica e classificatoria di forme idealtipiche (Böckenförde 2006), nella quale trovano collocazione i casi concreti, casi in cui il *telos* costituzionale si esprime nella varietà delle soluzioni costituzionali che sono andate via via emergendo nel tempo.

A partire dalle origini della civiltà, ogni comunità politica si è avvalsa di strumenti regolativi della vita pubblica, preposti a svolgere funzioni tipiche di costituzione e ispirati dal *telos* costituzionale. Così, ad esempio, per limitarci alle civiltà occidentali, accade nelle *poleis* dell'antica Grecia, come mostrano Platone (ne *La repubblica*) e soprattutto Aristotele (ne *La politica*, ne *La costituzione degli Ateniesi* o nel suo progetto di ricognizione sulle costituzioni del suo tempo); oppure nell'antica Roma, come ci hanno tramandato Polibio e Cicerone

(Maddox 1982)¹¹. Ma è soprattutto nel corso del "lungo Medioevo" che le variegiate esperienze di costituzione si consolidano, a partire dalla loro prefigurazione negli statuti cittadini.

a) La costituzione come carta delle libertà e patto di dominio

Questo significato di costituzione è associato alla società per ceti: in Francia fino alla Rivoluzione del 1789, mentre in Germania sopravvive fino al XIX secolo. In questo caso non si tratta di una costituzione codificata in un unico documento che definisce, organizza e regola il complesso dell'esercizio del potere politico. Bensì, si tratta di una serie di singoli contratti, accordi e leggi di carattere costituzionale che riguardano i soggetti titolari di un potere superiore (re, signori territoriali) e soggetti titolari di un potere subordinato (es. città libere, rappresentanti di comunità giurisdizionali rurali o distretti amministrativi regi e signorili). Questo tipo di costituzione-contratto prende due distinte principali forme. La prima forma è relativa alle "carte della libertà", come la *Magna Charta Libertatum* (1215) che confermava, fissava e innovava le libertà di baroni e di città inglesi. In questa medesima categoria costituzionale rientrano, ad esempio, la *Promessa bavarese* (1311) e il *Concordato brandeburghese* (1663). Va da sé che le libertà riconosciute in queste Carte non sono assimilabili a quelle poi affermatesi a partire dal XVIII-XIX secolo. Tuttavia, esse rappresentano una prefigurazione giuridica della libertà civile generale, anche se nella fattispecie fortemente delimitata ed escludente quanto ai soggetti riconosciuti come titolari. La seconda forma è il "patto di dominio", ossia la definizione di privilegi, concordati o statuti tra imperatore e stati generali del Reich, tesi a regolare e delimitare le rispettive sfere di dominio e a sancire i doveri dei secondi verso il primo, così come a riconoscere la "libertà di dominio" delle signorie nobiliari, dei monasteri e delle città nei confronti della campagna, dei contadini e delle persone che vi vivevano. Ne sono esempio la *Bolla d'oro* (1356), il *Capitolato* dell'Imperatore Carlo V (1519), la *Pace di Augusta* (1555) e la *Pace di Westfalia* (1648).

b) La costituzione come limitazione del potere monarchico

Con l'affermarsi delle monarchie costituzionali del XIX secolo – soprattutto in Francia tra il 1815 e il 1848,

¹¹ Di processi e soluzioni funzionali analoghi si possono riscontrare anche nelle antiche civiltà orientali (Egitto, Cina) o in quelle così dette barbariche. Per le età storiche più remote, tipicamente oggetto di analisi da parte di storici-antropologi-archeologi interessanti, esemplificativi e brillanti sono Liverani (1988) e Cacopardo (2019).

ma anche in Germania e Spagna – il concetto di costituzione viene riferito alla limitazione della pienezza dei poteri monarchici. In questo caso, la costituzione non viene a “costituire” o a “fondare” il potere dello Stato, già affermatosi tra il XVI e XVII secolo, bensì il potere del monarca (che incarna lo Stato) viene vincolato per mezzo di limitazioni determinate nella costituzione. Allo stesso tempo, la costituzione riconosce alcune prerogative politiche, o sfere di potere, ai rappresentanti del popolo riuniti in parlamento. È tuttavia importante sottolineare il carattere politicamente e giuridicamente definitivo che la costituzione assegna alla definizione del potere monarchico, definizione che ora non è revocabile con atto unilaterale da parte del monarca. Questo superamento degli atti costituzionali unilaterali facenti capo al potere regio è un aspetto cruciale di innovazione costituzionale, che formalizza ed esplicita la natura di compromesso politico della costituzione. Inoltre, la limitazione del potere monarchico si associa a una (parziale) estensione della tutela delle libertà e dei diritti riconosciuti ai singoli individui e alla società nel suo complesso. Esempi di questo tipo di costituzione sono la *Costituzione bavarese* (1818), la *Costituzione di Cadice* (1812), lo *Statuto Albertino* (1848).

c) La costituzione statale come contratto

Questa forma e accezione di costituzione si esprime in due principali differenti fattispecie.

La prima è il Contratto o patto costituzionale, secondo cui la costituzione è intesa come “costituente del potere” legittimo dello Stato ed è posta in essere per via patteggiata da entrambi i poteri costituenti (monarca e popolo ovvero la sua rappresentanza), nessuno dei quali gode della sovranità ultima in caso di conflitto tra i contraenti del patto-contratto costituzionale. Su queste basi nel corso del XIX secolo prenderà sviluppo e riconoscimento giuridico l’idea della “costituzione sovrana”, al di sotto della quale si collocano i due poteri costituenti. L’aspettativa della dottrina costituzionale dominante in questo periodo storico è che il patto costituzionale costituito sia un accordo in grado di sostenersi da sé, indipendentemente dalla durata dell’accordo politico costituente su cui si fonda. Esempi di costituzioni proclamate come espressamente “pattuite” sono quella del Wüttemberg (1819) e quella della Federazione Tedesca del Nord (1867).

La seconda è il Contratto o patto federale, in cui una (nuova) costituzione trae origine da più Stati che si associano in un’unità politica, senza però rinunciare alla propria indipendenza politica. In questa categoria di costituzione trovano posto la *Costituzione della Confederazione Tedesca* (1815-66), le costituzioni della Confederazione Svizzera (1815), della Confederazione della Ger-

mania del Nord (1867), la *Costituzione del Reich* (1871) e la stessa *Costituzione degli Stati Uniti d’America* (1787).

d) Costituzione come sovranità del popolo o come fondamento democratico

Queste costituzioni si basano su un duplice assunto valoriale, di tipo sia filosofico-socioantropologico sia politico-ideologico: l’originaria condizione di libertà ed eguaglianza di ogni individuo abbinata al principio di sovranità del popolo come fondamento della legittimità del potere politico. Tali costituzioni acquisiscono la loro forma sullo sfondo della concezione illuminista di un diritto naturale come diritto razionale fondato sulla ragione umana, e trovano elaborazione giuridica anzitutto nel contesto della Rivoluzione francese, ma anche di quella americana. La differenza tra costituzioni come “limitazione del potere monarchico” che qualificano le Monarchie costituzionali del XIX secolo e le costituzioni come “fondamento democratico” qui merita rilievo. Nelle prime, il monarca conserva una posizione prominente e gode di ambiti di potere solo a lui riservati e non accessibili alle altre componenti politiche dello Stato monarchico costituzionale. Nelle seconde, invece, ogni azione dello Stato è sottoposta a regolazione normativa da parte della costituzione, la quale assurge perciò a unica base giuridica e di legittimità di tutti i poteri in essa riconosciuti.

In questo quadro, gli studiosi di teoria politica e di diritto costituzionale si sono a lungo posti un interrogativo cruciale sul senso della sovranità popolare in democrazia e sulla sua portata nel corso delle trasformazioni della “costituzione materiale” dello Stato costituzionale liberal-democratico: «rimane ancora spazio per la sovranità popolare nel quadro dello Stato costituzionale materiale e del primato della costituzione?» (Böckenförde 2006: 49). Le risposte sono state diverse, e hanno trovato un punto di confronto emblematico nelle tesi del normativismo kelseniano e in quelle del decisionismo schmittiano. La massima e più esplicita espressione di questo tipo costituzionale è, per un verso, quella della *Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino* promulgata in Francia nel 1789; per un altro verso, la *Costituzione degli Stati Uniti* (1787). Questo tipo di costituzione troverà in seguito ampia diffusione, soprattutto nel mondo occidentale delle liberaldemocrazie di massa a partire dal secondo dopoguerra novecentesco, come mostrano ad esempio la *Costituzione della Repubblica italiana* (1948) e la *Costituzione-Legge Fondamentale della Germania occidentale* (1949¹²). Altri casi storici salienti sono

¹² Poi estesa all’intera Germania riunificata dopo il 1989

già la Costituzione belga del 1831 e la *Costituzione della Repubblica di Weimar* del 1919.

e) Costituzione come compromesso tra le classi sociali

Si tratta di costituzioni strutturate sulla base di una data “condizione di classe” che caratterizza la società. Ispirate dalla teoria e dalla cultura politica marxista, tali costituzioni sono – ovvero operano – come strumento di potere della classe dominante e definiscono un “compromesso costituzionale” tra classi sociali antagoniste di tipo egemonico o pattizio a seconda delle circostanze. Casi esemplari di questa fattispecie costituzionale sono le costituzioni che compaiono dopo la Prima guerra mondiale, quali quelle che si succedono in Unione Sovietica dopo la Rivoluzione di Ottobre del 1917. Anche la *Costituzione di Weimar* (1919) e quella austriaca del 1920 presentano aspetti importanti di questo modello, nella misura in cui nascono come forme di codificazione di un compromesso tra le forze politiche di destra, di sinistra e di centro, le quali perseguono obiettivi costituzionali tra loro divergenti. A suo modo, in questa categoria rientra la stessa *Costituzione della Repubblica italiana* (1948) (Nevola 2022a).

f) Costituzione come fondamento valoriale della comunità politica

Questo tipo di costituzione emerge in Europa, originariamente come estensione della costituzione intesa come “sovranità del popolo” o come “fondamento democratico” della comunità politica. Questa fattispecie costituzionale si afferma con la costituzione della *Bundesrepublik*: nella Germania post-nazista, infatti, sorge il problema di garantire sulla base del diritto non solo l’ordinamento politico giuridico formale, ma anche un ordine sociale ed economico ancorato a una convivenza civile ispirata da valori universali. Una costituzione basata su valori universali diventa la chiave di volta per emancipare la Germania dall’abuso del diritto perpetrato sotto il regime nazionalsocialista e per concorrere al rilancio costituzionale dei diritti fondamentali come originariamente concepiti dalla dottrina del diritto naturale poi sorpassata da quella del diritto positivo. Come ha osservato Böckenförde (2006), nella misura in cui questo tipo di costituzione avanza pretese di validità incondizionate, esso apre a rischi di «dissoluzione delle garanzie di libertà» e alla difficoltà del definire quali siano i valori fondamentali condivisi in un mondo sempre più secolarizzato e contrassegnato dal weberiano politeismo dei valori. Nel corso del XX secolo, soprattutto dopo la Seconda guerra mondiale, questo tipo di costituzione ha progressivamente avuto diffusione nel mondo contemporaneo,

e non solo in quello occidentale. Nelle costituzioni, ora, libertà e sicurezza, uguaglianza e realizzazione del sé, giustizia, solidarietà, dignità della persona e difesa della vita assurgono a valori giuridicamente affermati e formalizzati. Tuttavia, essi risultano tipicamente affiancati l’uno all’altro, senza che le costituzioni siano in grado di offrire una “razionale” correlazione e gerarchia tra valori che non di rado risultano reciprocamente in tensione e contrastanti tra loro. La costituzione posta come fondamento valoriale della comunità politica, nondimeno, oggi rappresenta il terreno costituzionale preso formalmente a riferimento dalla quasi totalità degli Stati, liberaldemocratici o meno. In questi ultimi l’ordinamento valoriale costituzionale resta presuntivamente postulato come valido e condiviso “fino a prova contraria”. Così, quali che siano (nei diversi casi costituzionali) i suoi contenuti specifici, resta che la tenuta dell’ordinamento valoriale dipende, in ultima istanza, dal consenso politico e ideologico che esso riesce ad integrare e mantenere di fronte ai mutamenti e alle oscillazioni delle opinioni. Dipende quindi dalla cultura politica egemonica e dai rapporti nel “campo di forze” della cultura politica, ivi inclusa quella elaborata con l’apporto del linguaggio del diritto e delle corti costituzionali.

6. LE COSTITUZIONI NEL MONDO CONTEMPORANEO

Nel mondo contemporaneo quasi tutti gli Stati esibiscono una costituzione che, in una qualche misura, proclama pubblicamente una formale limitazione del potere e una formale affermazione dei diritti e delle libertà. Tuttavia, ciò che le varie costituzioni dichiarano formalmente non sempre gode di riconoscimento universale e non di rado suscita valutazioni contrastanti da parte delle diverse culture geopolitiche e delle loro cerchie di studiosi. Il punto più controverso riguarda l’effettiva applicazione dei principi e dei contenuti normativi messi in parola nelle varie carte costituzionali. A questo riguardo si apre il tema della “costituzione di facciata” e delle relative dispute interpretative. Lasciando tale questione aperta sullo sfondo tale, una rassegna comparativa (parziale ma rappresentativa) dell’universo costituzionale internazionale consente di cogliere alcuni caratteri essenziali che formalmente qualificano le costituzioni alla fine del XX secolo (Maddex 1995).

In primo luogo, degli 80 casi campionati ed esaminati (*Ibidem*), solo uno è considerato privo di costituzione (Arabia Saudita), mentre 3 casi possiedono una costituzione non scritta ovvero non codificata in un unico documento (Gran Bretagna, madre della demo-

Tabella 1. Riepilogo classificatorio dei principali caratteri delle costituzioni contemporanee.

2.1. Ondate storiche di promulgazione delle costituzioni (n. casi)	2.2. Forma del regime statale (n. casi)	2.3. Controllo costituzionale (n. casi)
XVIII sec. (1)	Repubblica (51)	Judicial review (32)
XIX sec. (7)	Monarchia costituzionale (18)	Constitutional review (24)
Primo Novecento (5)	Dittatura (6)	Judicial/Constitutional (8)
Secondo Dopoguerra (9)	Governo militare (2)	Prive di controllo costituzionale (16)
Processo di decolonizzazione ¹ (38)	Repubblica Teocratica (1)	
Caduta del muro di Berlino (16)	Commonwealth (1)	
Senza Costituzione (1)	Confederazione (1)	

¹ Include Grecia, Portogallo, Spagna (usciti da regimi militari), Svezia, Cina, Principato di Monaco.

Fonte: elaborazione dell'Autore su dati Maddex (1995).

crazia moderna e liberale; Israele; Nuova Zelanda). In secondo luogo, le costituzioni oggi in vigore sono state massivamente varate nel XX secolo, secondo tre principali ondate: a) ondata del lungo secondo dopoguerra, che vede coinvolti i Paesi usciti sconfitti e protagonisti o satelliti del nazi-fascismo, in particolare in Europa occidentale (Austria, Italia, Germania, e pure Danimarca e Francia); b) ondata del lungo processo di decolonizzazione (in Africa, Sud America, Medio e Lontano Oriente), ondata alla quale in Europa si sovrappone il varo di nuove costituzioni in Grecia, Portogallo e Spagna dopo la fine delle dittature militari; c) ondata legata alla fine della Guerra fredda e al tramonto del “socialismo reale”, simbolizzato dalla caduta del Muro di Berlino, che coinvolge anzitutto i Paesi dell'Europa centro-orientale, ma non solo. Un nutrito gruppo di costituzioni oggi in vigore risale, tuttavia, al XIX secolo (Paesi Bassi, Norvegia, Belgio, Argentina, Canada, Svizzera, Giappone), mentre una al XVIII (Stati Uniti, patria della costituzione codificata più longeva tra quelle esistenti). Infine, in linea con quanto messo a fuoco nei paragrafi precedenti, negli Stati contemporanei, a partire da quelli europei, non di rado le costituzioni oggi in vigore sono state precedute da costituzioni variamente risalenti nel tempo e successivamente sostituite o profondamente riscritte e riformate. Basti pensare alla Francia, la cui prima ed epocale costituzione moderna è stata promulgata nel 1791, nel contesto della Rivoluzione; oppure, per molti aspetti, allo *Statuto Albertino* (1848) nell'Italia monarchico-liberale prima della sua unificazione nazionale; o, ancora, alla *Costituzione di Cadice* (1812) nella monarchia spagnola.

Se guardiamo alle costituzioni contemporanee secondo la classificazione della forma dei loro regimi statali, significativa è pure la varietà dei casi. Di gran lunga prevalente è la forma repubblicana (51 casi), ma non marginale è quella monarchica (18 casi), che riguarda diversi importanti Stati democratici europei (Danimar-

ca, Spagna, Svezia, Belgio, Paesi Bassi, Norvegia, Gran Bretagna). Non mancano, infine, costituzioni riferite a dittature (6 casi) e altre a fattispecie più residuali (classificate come governo militare, *commonwealth*, confederazione, repubblica teocratica).

Un ultimo importante aspetto in base al quale si è soliti classificare le costituzioni contemporanee concerne il controllo di costituzionalità, ossia le procedure e le istituzioni a cui viene assegnata la funzione di giudizio sulla conformità al dettato costituzionale delle leggi e delle azioni delle autorità pubbliche. Le costituzioni, infatti, oggi tendono a prevedere norme di controllo su tale conformità e sull'applicazione della costituzione stessa. Tali norme sono tese, da un lato, a tutelare il rispetto dei criteri di limitazione del potere e il rispetto dei diritti e delle libertà dei membri di una comunità politica, sottraendoli formalmente all'arbitrio del potere, e delle autorità pubbliche nonché alla volontà della maggioranza elettorale (Nevola 2018); dall'altro, a definire il soggetto istituzionale a cui è affidata questa funzione di garanzia costituzionale. Il controllo di costituzionalità si esprime in due prevalenti forme: la prima è la c.d. *judicial review*, che lo vede attribuito a organi del sistema giudiziario ordinario, ad esempio alle corti giudiziarie ordinarie, come è tipico dei sistemi giuridici di *common law* di matrice anglo-sassone; la seconda è la c.d. *constitutional review*, che lo vede attribuito a organi giudiziari separati, speciali o extragiudiziari, ad esempio a corti costituzionali, come è tipico dei sistemi giuridici di *civil law* di matrice europeo-continentale. Sotto questo profilo, le costituzioni contemporanee possono essere classificate secondo quattro principali categorie: a) costituzioni che prevedono il modello della *judicial review* (integrale o limitato) (32 casi, di cui 6 europei); b) costituzioni che prevedono il modello della *constitutional review* (24 casi, di cui 12 europei); c) costituzioni che prevedono un *modello misto* (8 casi, di cui 2 europei); d) costituzioni che non prevedono, almeno for-

malmente, né il modello *judicial* né quello *constitutional* (16 casi, di cui 4 europei).

7. LE CARTE E LE PRATICHE, LA
QUESTIONE DIRIMENTE DELLA QUALITÀ
COSTITUZIONALE. PROBLEMI APERTI
E LIMITI ANCHE NELLE COSTITUZIONI
LIBERALDEMOCRATICHE CONTEMPORANEE

Di fronte al florilegio delle costituzioni esistenti nel mondo contemporaneo, la cultura politica del costituzionalismo liberaldemocratico occidentale e autorevoli studiosi sottolineano – secondo un filone di pensiero basato sulla concezione “modernista” della costituzione – che se è vero che (quasi) tutti gli Stati hanno una costituzione, non è altrettanto vero che tutte le costituzioni realizzano o perseguono il *telos* costituzionale, dato che molte costituzioni sono tali solo di nome – sono, cioè, costituzioni “nominali” o “semantiche” (Loewenstein 1965, Sartori 1987). Da questa tendenza interpretativa, dominante nella cultura politica costituzionale liberaldemocratica, discende una forte tentazione a dare per scontato che le “vere costituzioni” siano quelle formalizzate giuridicamente e genuinamente “garantiste” (delle libertà e della limitazione del potere) che caratterizzano i Paesi dell’Occidente liberaldemocratico, ovvero quelle che altrove ne riproducono genuinamente il modello. Un altro orientamento di pensiero – più sensibile alle acquisizioni, ad esempio, degli studi di antropologia politica, e basato su una concezione “pluralista” della costituzione – mette in dubbio l’esistenza di una gerarchia assoluta nel campo delle culture umane, considerando invece le costituzioni come uno strumento di adattamento degli uomini alle specifiche circostanze storiche della loro vita collettiva, all’interno di comunità politiche, dove si fa fronte alle esigenze epocali e ambientali, sociali e culturali, di ordine, sicurezza e libertà per mezzo delle risorse di cultura politica (forza e configurazioni organizzative, idee e valori) che si sviluppano in una data comunità situata in definiti contesti temporali e spaziali. Questo secondo orientamento sostiene il principio e la realtà di un pluralismo politico che connota l’adattamento umano alla sfida e al perseguimento del fine della convivenza tra diversi, delle limitazioni dell’abuso del potere nonché della tutela delle libertà dei soggetti riconosciuti come membri della comunità – limitazioni, libertà e soggetti in vario modo definiti secondo la cultura politica del contesto (Veyne 1976, Maddex 1995).

Dietro il contrasto (forse insanabile) tra la concezione “assolutista-modernista” di costituzione e quella “relativista-pluralista”, si cela il problema dirimente che concerne la valutazione della qualità di una data costitu-

zione di fronte al *telos* costituzionale: ovvero, il problema dell’applicazione di un dettato costituzionale, quindi della messa in pratica effettiva del suo *telos*. Da questo punto di vista, si osserva che «troppe costituzioni [...] oggi sono documenti che mancano di effettualità» (Maddex 1995: IX). Tale rilievo vale anche con riferimento all’universo politico occidentale liberaldemocratico. Di per sé, infatti, una costituzione non riesce ad assicurare un governo democratico-costituzionale secondo i parametri di limitazione del potere e di garanzia dei diritti e delle libertà, ovvero secondo efficacia ed effettualità (a livello di *gubernaculum* e di *jurisdictio*) di tale limitazione e di tale garanzia rispetto al *telos* costituzionale. Le norme costituzionali, infatti, tracciano solo le linee perimetrali del *telos* costituzionale; ma dicono poco sulla loro efficacia ed effettualità rispetto al *telos*, rispetto al modo e ai limiti in cui una “costituzione formale” opera effettivamente e definisce il profilo della “costituzione materiale”. Come ha osservato Zagrebelski (2005), ciò che è essenziale in una costituzione è un insieme di fattori quali «convenzioni, prassi, rapporti interpersonali, modi di essere, fare e pensare»; ma questa dimensione «essenziale dipende non dalle norme scritte ma dalla percezione che si abbia del significato dell’istituzione» costituzionale. Pertanto, l’elemento essenziale del “fatto costituzionale” è di natura pregiuridica, ossia di natura giuridico-politica e socio-culturale, «si manifesta [...] nelle azioni, nei ragionamenti, nei comportamenti» che fanno vivere una costituzione (*Ibidem*: 4). Nell’analisi delle costituzioni, della loro qualità ed efficacia rispetto al *telos* costituzionale è dunque importante rivolgere l’attenzione sulla relazione tra il dettato costituzionale formale e la pratica costituzionale (Elkins, Ginsburg e Melton 2009).

Il successo delle élite che governano i sistemi politici, compresi quelli costituzionali e democratici, dipende in una notevole misura, oggi come in passato (e forse più che in passato), proprio dalle loro pratiche, per così dire, “incorporate” in una costituzione. Queste ultime si rivelano fondamentali ai fini della definizione e del mantenimento dell’ordine politico e sociale, operando fisiologicamente come forze pro-sistema. Tali pratiche incorporate nelle costituzioni possono essere sfidate e messe in discussione, come attestato dalla storia, da istanze e soggetti anti-sistema (ma non necessariamente antidemocratici) (Nevola 2022a, 2022b). In questo quadro, il costituzionalismo moderno esprime una «specie di attitudine verso la efficacia delle parole scritte», ovvero nella «fiducia che gli uomini ripongono nel potere delle parole fissate su pergamena al fine di mantenere l’ordine nel governo di una società» (Lasswell 1936: 103): crisi economiche, «terremoti, alluvioni, uragani, siccità o epidemia, provocano insicurezze potenzialmente pericolose per l’ordine



Figura 2. Costituzioni, limitazioni del potere e tutele dei diritti: governi “ideal-tipici” e governi reali. Fonte: elaborazione dell’Autore su Friedrich (1950).

sociale» (*Ibidem*), le quali generano reazioni di paura o di risentimento tra i governati. Così, ad esempio, durante il XIX e XX secolo, le società capitalistiche hanno spesso evitato sovvertimenti rivoluzionari grazie a riarrangiamenti delle costituzioni, a riforme o ai sistemi educativi che «hanno deviato l’attenzione dal loro basilare sistema di proprietà. Lo scontento è stato assorbito dalle crociate per il suffragio universale, per la rappresentanza proporzionale o per i sistemi di istruzione pubblica» (Ivi: 104, Eisenstadt 2002, Robé 2020, Nevola 2022b), ma anche da sospensioni o re-interpretazioni o da revisioni delle costituzioni che vengono tipicamente motivate dall’esigenza di dare corpo a una “democrazia militante” ovvero dall’esigenza di giustificare forme di “dittatura costituzionale” liberal-democratiche tese a difendere l’ordine democratico costituito anche a costo di calpestare i principi/valori democratici e il *telos* costituzionale.

Nella cultura politica e nei sistemi politici liberal-democratici che si sono affermati e consolidati tra il secondo Novecento e oggi, la costituzione ha finito per subire una silenziosa trasformazione della sua funzione rispetto al suo *telos*: da strumento di cambiamento orientato all’abolizione di vecchi equilibri sociali, politici e costituzionali a strumento di conservazione dei nuovi equilibri affermatosi nel corso dello sviluppo delle società liberali capitalistiche¹³. Sullo sfondo di questa trasformazione vengono a riproporsi, per un verso, la salienza del problema della qualità e/o dei limiti dell’attuazione o applicazione della costituzione formale; per l’altro, il problema della corrispondenza della costituzione effettiva o materiale al *telos* costituzionale, fino all’estremo rischio dello sfiguramento delle costituzioni in vigore in “costituzioni di facciata”, e cioè in relazione al fragilizarsi del loro *telos* garantista. Una misura della portata di questo fenomeno è suggerita, da un lato, dalla quantità di persone che non si trovano di fatto in condizione di esercitare i diritti, le libertà e la sovranità popolare declamati con magniloquenza nei documenti

costituzionali, nei discorsi di uomini politici e nella retorica mediatica dominante. Dall’altro lato, dalla qualità e quantità del potere (di scelta e decisione, di veto e di allocazione effettiva delle risorse materiali e simboliche) che sfugge ai circuiti politici democratici rappresentativi e costituzionali in ragione della concentrazione e del peso sistemico di soggetti globalizzati e di reti gerarchizzate e trasversali dominanti in ambito economico-finanziario, tecno-burocratico e manageriale, scientifico e mediatico-culturale e che fanno leva sul primato ideologico del mercato neoliberale (Corm 2010, D’Eramo 2020). Questo “potere strutturale” (Strange 1998) o sistemico si sovrappone a quello istituzionale, democratico e giuridicamente formalizzato nelle costituzioni formali (dove il primo spesso orienta o depotenzia il secondo), arrivando esso stesso a produrre anche una molteplicità di effetti costituzionali: inadempimenti costituzionali di vecchia data; caduta in desuetudine di disposizioni costituzionali sulla carta ancora in vigore; pressioni (ora riuscite, ora meno) per revisioni costituzionali o di ordinamenti paracostituzionali; pratiche normative di disapplicazione della costituzione; processi di vera e propria decostituzionalizzazione (Salvi 2015).

Di fronte a queste tendenze acuitesi nel corso dell’ultimo mezzo secolo circa, ma di ben più vecchia data, va sottolineato un limite gravoso del pensiero politico e costituzionale liberaldemocratico dominante, quello consacrato da Montesquieu con la dottrina della divisione (formale) dei poteri ed ereditato dal liberal-costituzionalismo odierno, che vi si appoggia perpetuando un’ortodossia politico-costituzionale sempre più slegata dai processi sociali. Questo limite del “pensiero politicamente corretto” del costituzionalismo liberaldemocratico trova una tipica espressione nella sottovalutazione o nella mancata considerazione del peso politico-costituzionale dell’impresa privata e più in generale dei “poteri privati” ed extracostituzionali. Questi ultimi, costituiscono soggetti rilevanti e assai influenti anche nei regimi liberaldemocratici costituzionali, al punto che la loro centralità finisce per rendere una democrazia costituzionale tale solo sulla carta e “apparente”, da fare impallidire le costituzioni vigenti rispetto al loro *telos* che vorrebbe l’impedimento della concentrazione del potere e la tutela dei diritti e libertà nell’eguaglianza dei membri di una comunità politica. Benché questo “tradimento” del *telos* costituzionale sia un fenomeno non di certo nuovo, ma piuttosto ben presente nella storia, nondimeno negli ultimi decenni esso si è fatto più gravoso e più “visibile”. Il *telos* costituzionale così languisce sotto le pressioni delle «grandi società per azioni, immense, ricche di risorse» che «controllano più risorse della maggior parte dei singoli Stati» (Lindblom 1979: 378) risorse sia eco-

¹³ Per differenti formulazioni e contrapposte valutazioni di questa trasformazione della funzione costituzionale cfr. Lasswell (1936), Robbè (2020).

nomiche e materiali sia culturali, ideologiche e simboliche. I soggetti e le reti del potere strutturale o sistemico, infatti, «per un'ampia gamma di questioni, possono anche insistere presso gli Stati perché soddisfino le loro richieste, anche se queste entrano in conflitto con le richieste espresse dai cittadini attraverso i loro controlli poliarchici»; tali soggetti comunque «godono di un potere al di fuori della norma», e male si adattano ai vincoli democratici o al *telos* della costituzione: «a dire il vero, non vi si adattano per niente» (*Ibidem*)¹⁴.

Mentre un certo livello di *décalage* tra costituzione formale (o scritta) e costituzione materiale (o “vivente”) può ancora rientrare nella fisiologia storica del rapporto tra contenuto ideale delle norme costituzionali e la loro pratica effettiva, tale *décalage* diventa invece fonte di preoccupazione per la cultura politica costituzionale e democratica quando esso veicola un deperimento critico, se non la scomparsa, del *telos* costituzionale (Sartori 1987). Parlare, a questo proposito, di fallimento della *koinè* costituzionale può anche apparire esagerato, ma aiuta a cogliere la radicalità dei problemi politici contemporanei e a riflettere criticamente sullo stato di salute delle costituzioni anche nel pezzo di mondo occidentale e liberaldemocratico.

Anche le costituzioni moderne e democratiche nascono nel solco di un tacito patto di governo misto, ovvero un “patto di dominio” intrecciato a un “patto di associazione” tra governati e governanti. Nascono nel contesto storico di una profonda trasformazione della cultura e delle istituzioni politiche occidentali, dove si assiste a un trasferimento del principio di sovranità e di legittimità da Dio al popolo, con cui si ridefinisce lo stesso rapporto tra governanti e governati. Sullo sfondo delle rivoluzioni inglesi del XVII secolo e, poi, sulla spinta delle rivoluzioni americana e francese, trova affermazione un principio orizzontale di eguaglianza (davanti alla legge, nel diritto di voto e nella libertà, nello status di cittadino). Questo principio, come sottolinea la teoria politica di ispirazione realista-elitista, però si sovrappone e convive con un principio verticale di dominio e di “differenza” tra governanti e governati, che talora appare in declino, talora meno, ma che sempre primeggia. Questa “convivenza squilibrata” a favore del principio verticale e a danno del principio orizzontale, comporta un “addomesticamento” non solo del conflitto sociale, ma anche della rappresentanza intesa come colonna portante del funzionamento e della legittimità delle democrazie moderne. In altre parole, a fian-

co del principio di eguaglianza, il principio di dominio (tramite le istituzioni della rappresentanza democratica) continua a mantenere le differenze e le gerarchie di status di potere tra i soggetti e i gruppi all'interno del nuovo ordine politico liberale e democratico, riconoscendo (di fatto e di diritto) a una minoranza (governanti) la responsabilità, il diritto, l'onere e i connessi privilegi di governare la maggioranza (governati). La definizione di ciò che costituisce il bene pubblico e il perseguimento del bene comune della comunità politica, assume quindi una modalità autoreferenziale. Allo stesso modo si assegna alle élites la definizione degli indirizzi politici, la gestione del potere e delle sue molteplici risorse, la distribuzione di ogni tipo di risorsa rilevante.

Nascondere e non farci i conti sarebbe un errore di analisi, una chiusura ideologica o un *vulnus* etico-politico: la democrazia moderna nasce costitutivamente intrisa dalla contraddizione tra eguaglianza giuridico-formale e gerarchia politica-sociale¹⁵. La composizione di questa contraddizione e della frattura tra governati e governanti è uno dei compiti essenziali che i processi di mutamento sociali, culturali e politici associati alla lunga e alterna democratizzazione (rivoluzionari o meno) caricano sulle spalle delle costituzioni. Ciò avviene secondo una tradizione di pensiero e di pratiche plurisecolari contrassegnate da un *telos* costituzionale che, in primo luogo, insegue la limitazione e il controllo del potere dei pochi, lo *status* di pari cittadinanza e di inclusione partecipativa dei molti, la protezione dei diritti e delle libertà dei membri di una comunità politica dagli abusi del potere. In secondo luogo, ha dato vita a quei meccanismi che Gaetano Mosca ha definito di “difesa giuridica”.

La storia politica, delle dottrine, delle istituzioni e delle costituzioni ci racconta come la *ratio* del “contratto politico” abbia fatto le fortune delle costituzioni e che tale *ratio*, anche nelle sue sfortune, ha sempre rappresentato il perno della forza e della legittimità politica delle soluzioni costituzionali date al problema dell'ordine politico nell'ambito di quella “convivenza tra diversi” che caratterizza Stati e comunità politiche¹⁶. Il *pactum societatis* (o *unionis*) e il *pactum dominationis* (o *subjectionis*) che fondano e legittimano le comunità politiche hanno trovato le loro regole nelle costituzioni ispirate dal *telos* costituzionale. Il normativismo giuridico, secondo gli schemi del razionalismo e del formalismo giuridici accreditati dal neo-illuminismo kelseniano, sostiene che tali regole derivino la loro natura e forza

¹⁴ Sulle dinamiche e sulle strategie politiche che innervano fenomeni di questo genere e che gettano ombre sulla teoria liberaldemocratica costituzionale, più in generale cfr. Schattschneider (1960), Bachrach (1967), Bachrach e Baratz (1986), Parenti (2011), Przeworsky (2018).

¹⁵ Spunti in questa direzione sono in Manin (1992), Dunn (2006).

¹⁶ L'enfasi costituzionale sul contratto politico trova una peculiare formulazione contemporanea anche nel campo della libertà economica, ad esempio in Buchanan (1975).

solo dai principi astratti introdotti nelle costituzioni. Si tratta di una tesi zoppa, o ingenua. I sistemi costituzionali che dettano le norme giuridiche di una comunità politica, a ben considerare, poggiano la loro consistenza, in ultimo, sulle tendenze ideologiche, sulle rappresentazioni collettive e sulla cultura politica; nonché sui rapporti di forza e sugli equilibri di potere (economico, sociale, culturale) che si definiscono e ridefiniscono nel “campo politico”, secondo dinamiche ora pattizie ora egemoniche tra i soggetti storici e gli attori politici (Nevola 2022a, 2022b). Dinamiche politiche dalle quali non risulta escluso il così detto “stato di eccezione” come concepito dal decisionismo politico-giuridico schmittiano, dove sovrano è chi decide anche sulla vita, sull’interpretazione e sull’applicazione di una costituzione, delle sue norme e del suo *telos*. I fattori della consistenza costituzionale in ultimo richiamati rientrano, peraltro, in quella sfera che politologi e sociologi chiamano “cultura politica” (intesa meglio quando declinata in chiavi di ispirazione gramsciana) e che i costituzionalisti chiamano “costituzione materiale” (nel senso di Mortati). Nella costituzione «si cristallizza la cultura politica di un paese – e proprio qui sta il suo significato costituzionale» (Rehberg 2008: 65, cfr. Nevola 2007).

8. EPILOGO

Notava Hyppolite Taine, un secolo e mezzo fa:

al di sotto delle istituzioni, delle carte, dei diritti codificati, dell'almanacco ufficiale, vi sono le idee, le abitudini, il carattere, la condizione delle classi, la loro posizione rispettiva, i loro sentimenti reciproci, in breve: un groviglio ramificato e profondo di radici sotto il tronco e il fogliame visibile. Sono queste radici che nutrono e sostengono l'albero. Se piantiamo un albero senza radici, esso languirà e alla prima tempesta cadrà (Taine 1872: 217).

Taceva, però, sul fatto che tra le radici che danno vita all’albero-costituzione va annoverata anche la forza, nelle sue molteplici facce: la forza serve a far valere le idee e la cultura, così come queste ultime servono a legittimare e giustificare la prima. Per comprendere le costituzioni contemporanee, il loro significato, la loro tenuta e i loro limiti o stravolgimenti – specie in epoca di profondi mutamenti – alle analisi e alle teorie elaborate dalla scienza del diritto costituzionale giova affiancare e integrare quelle di una scienza della cultura politica che recuperi al tema costituzionale il senso dell’idee e delle forze che fanno le fortune e le sfortune del *telos* costituzionale.

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

- Arendt H. (1983), *Sulla rivoluzione*, Comunità, Milano.
- Aristotele (1960), *La politica*, Laterza, Roma-Bari.
- Bachrach P. (1967), *The Theory of Democratic Elitism: A Critique*, Little Brown & Co, Boston.
- Bachrach P., Baratz M.S. (1986), *Le due facce del potere*, Liviana, Padova.
- Böckenförde E. W. (2006), *Stato, costituzione, democrazia. Studi di teoria della costituzione e di diritto costituzionale*. Giuffrè, Milano.
- Buchanan J. (1975), *The Limits of Liberty: Between Anarchy and Leviathan*, University of Chicago Press, Chicago.
- Burdeau G. (1978), *Le liberalisme*, Seuil, Paris.
- Cacopardo A. (2019), *Chi ha inventato la democrazia ?*, Meltemi, Milano.
- Compagna L. (1998), *Gli opposti sentieri del costituzionalismo*, il Mulino, Bologna.
- Corm G. (2010), *Le nouveau gouvernement du monde*, La Découverte, Paris.
- D’Eramo M. (2020), *Dominio*, Feltrinelli, Milano.
- Dunn J. (2006), *Il mito degli uguali*, Università Bocconi, Milano.
- Easton D. (1973 [1950]), *Il sistema politico*, Comunità, Milano.
- Eisenstadt S. N. (2002), *Paradossi della democrazia*, il Mulino, Bologna.
- Elkins Z., Ginsburg T., Melton J. (2009), *The Endurance of National Constitutions*, Cambridge University Press, New York.
- Friedrich C. J. (1950), *Constitutional Government and Democracy*, Ginn & Co., Boston.
- Jennings I. (1959), *The Law and the Constitution*, University of London Press, London.
- Lasswell H.D. (1936), *Politics. Who Gets What, When, How*, McGraw Hill, New York.
- Lasswell H.D., Kaplan A. (1979), *Politica e società. Uno schema concettuale per la ricerca politica*, Etas, Milano.
- Lindblom C. (1979), *Politica e mercato*, Etas, Milano.
- Liverani M. (1990), *Uruk. La prima città*, Laterza, Roma-Bari.
- Loewenstein K. (1965), *Political Power and the Governmental Process*, University of Chicago Press, Chicago.
- Maddex R. L. (1995), *Constitutions of the World*, Routledge, London.
- Maddox G. (1982), «A Note on the Meaning of ‘Constitution’», in *American Political Science Review*, 76 (4): 805-809.
- Manin B. (1992), *La democrazia dei moderni*, Anabsai, Milano.

- McLwain C. H. (1947), *Constitutionalism: Ancient and Modern*, Cornell University Press, New York.
- Montesquieu (1996 [1748]), *Lo spirito delle leggi*, Rizzoli, Milano.
- Mortati C. (1998), *La costituzione in senso materiale*, Giuffrè, Milano.
- Nevola G. (1994), *Conflitto e coercizione. Modello di analisi e studio di casi*, il Mulino, Bologna.
- Nevola G. (2007), *Democrazia, Costituzione e Identità*, De Agostini, Novara.
- Nevola G. (2018), «Sulla laicità della democrazia nella società post-secolare», in *Sociologia del Diritto*, 1: 53-83.
- Nevola G. (2022-23), *Sulla comunità nell'epoca liberal-democratica* (parti I, II, III, IV), reperibile sul sito "Tempi difficili":
<https://gasparenevola.net/?s=Sulla+comunit%C3%A0+nell%27epoca+liberal-democratica>
- Nevola G. (2022a), *Luci e ombre di una democrazia antifascista. Viaggio nella Repubblica*, Carocci, Roma.
- Nevola G. (2022b), «Il "fatto democratico"», in A. Millefiorini (a cura di), *Democrazie in movimento*, Mimesis, Milano.
- Parenti M. (2011), *Democracy for the Few*, Wadsworth, Belmont.
- Przeworsky A. (2018), *Perché disturbarci a votare?*, Università Bocconi, Milano.
- Rehberg K. S. (2008), «La costituzione come "simbolo di testo"», in C. Mongardini (a cura di), *Il senso delle costituzioni*, Bulzoni, Roma.
- Reinhard W. (2001), *Storia del potere politico in Europa*, il Mulino, Bologna.
- Robé J. P. (2020), *Property, Power and Politics*, Bristol University Press, Bristol.
- Salci C. (2015), *Capitalismo e diritto civile*, il Mulino, Bologna.
- Sartori G. (1987), «Costituzione», in Id. *Elementi di teoria politica*, il Mulino, Bologna.
- Schattschneider E. E. (1960), *The Semi-Sovereign People*, Holt, Rinehart & Winton, New York.
- Strange S. (1998), *Chi governa l'economia mondiale?*, il Mulino, Bologna.
- Taine H. (1872), *Notes sur l'Angleterre*, Hachette, Paris
- Veyne P. (1976), *Le pain et le cirque. Sociologie historique d'un pluralisme politique*, Seuil, Paris.
- Wheare K. C. (1960), *Modern Constitutionalism*, Oxford University Press, London.
- Zagrebelski G. (2005), *Principi e voti*, Einaudi, Torino.